



REGIONE
SICILIANA

SUAP Sportello Unico
Attività Produttive



COMUNE DI MILAZZO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI DELL'HOBBISTICA, DELL'INGEGNO E DELLE ATTIVITA' ARTI- STICHE SU SUOLO PUBBLICO.

Indice

- Art.1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione.
- Art.2 - Competenze.
- Art.3 - Diritti di terzi.
- Art.4 - Definizione di hobbista e di concessionario.

- Art.5 - Aree per i mercatini e loro posteggi interni.
- Art.6 - Requisiti dei partecipanti, modalità di assegnazione dei posteggi e disposizioni per gli stessi.
- Art.7 - Settori merceologici ammessi.
- Art.8 - Settori merceologici non ammessi.
- Art.9 - Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini.
- Art.10 - Autorizzazione all'organizzazione ed allo svolgimento di un mercatino da parte di soggetto esterno.
- Art.11 - Valorizzazione dei mercatini ed incentivi.
- Art.12 - Svolgimento dei mercatini e comportamento degli espositori
- Art.13 - Canone per l'occupazione del suolo pubblico, tariffe e rendicontazione finanziaria.
- Art.14 - Sospensione e revoca dal diritto di esercitare l'attività.
- Art.15 – Sanzioni.
- Art.16 - Rispetto degli altri regolamenti comunali.
- Art.17 - Entrata in vigore del regolamento.

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini dell'ingegno e delle attività artistiche, d'ora in poi "mercatini" o "manifestazione", destinati alla vendita di articoli di produzione propria, espressione della capacità manuale e della creatività artistica dell'operatore, da intendersi quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi le finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale. Nello stesso tempo si intende stimolare i rapporti sociali tra le persone, favorendo occasioni di



socializzazione per la comunità, per i cittadini residenti e turisti.

2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto degli articoli 3,7,7 bis e 13 del D.Lgs n. 267/2000. La normativa di riferimento è da individuarsi nel D.Lgs. 114/98, D.Lgs. 59/2010, dai presenti criteri e dalle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.

3. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:

- alle norme sul commercio in sede fissa
- alle norme sul commercio su aree pubbliche

Art. 2 Competenze

Le competenze in materia spettano ai responsabili dell'area commercio/polizia locale individuato, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 3 Diritti di terzi

I provvedimenti di polizia amministrativa locali previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 4 Definizioni di "hobbista" e di "concessionario"

1. E' definito **hobbista** l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende, propone o espone, in modo saltuario, occasionale ed amatoriale merci di modico valore, crei cose frutto del suo ingegno rigorosamente fatte a mano e non in serie;

2. Gli hobbisti possono operare sia nei mercati che nelle fiere allo scopo istituiti dal Comune, oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo.

3. E' definito concessionario il soggetto al quale il Comune affida l'organizzazione del mercatino e l'assegnazione degli spazi espositivi relativamente agli hobbisti, nonché la cura di ogni attività gestionale inerente lo svolgimento.

Art. 5 Aree per i mercatini e loro posteggi interni

1. Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate aree pubbliche individuate e messe a disposizione dal Comune. *(Le aree verranno individuate successivamente con delibera di G.M. - Con la stessa delibera verranno indicati anche le modalità di svolgimento – cadenza, periodo etc.)*

2. In caso di mercatino su area pubblica, non istituito né organizzato dal Comune, la concessione dell'area avverrà con le modalità di cui al successivo art. 10 e, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, i richiedenti o promotori dei mercatini dovranno



dichiarare che le aree posseggono i requisiti minimi sotto elencati:

- a.** adeguata superficie nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
- b.** suolo idoneo allo stallo delle attrezzature espositive;
- c.** facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi, anche diversamente abili;
- d.** illuminazione dell'area;
- e.** possibilità di collegamento alla rete dell'energia elettrica pubblica;
- f.** disponibilità di servizi igienici, seppur nelle immediate vicinanze.

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dai richiedenti o promotori dei mercatini in sede di presentazione della domanda di autorizzazione. La struttura comunale competente, eventualmente con l'ausilio di altri Servizi, potrà effettuare le verifiche ed eventualmente richiedere tutta la documentazione che riterrà utile al completamento dell'istruttoria.

Art. 6

Requisiti dei partecipanti, modalità di assegnazione dei posteggi e disposizioni per gli stessi.

1. Al mercatino possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale, ma che offrono al pubblico oggetti del proprio ingegno e che non siano:

- a.** titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
- b.** artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

2. Chiunque voglia partecipare alle manifestazioni oggetto di tale Regolamento, almeno 30 giorni prima della data stabilita per la manifestazione, dovrà far pervenire la domanda, anche in via telematico/informatica.

3. Gli hobbisti dovranno inoltre allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si dichiara di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dell'art.4, comma II, lettera H del D.L. 31/03/1998, n.114

4. I posteggi non potranno avere una dimensione superiore a metri 5,00 di fronte espositivo ed a metri 3,00 di profondità e non potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento di veicoli;

a. tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri 0,50 al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;

b. i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;

c. deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare gli operatori e le merci;

d. le merci non potranno essere depositate al suolo, ma si dovranno utilizzare banchi o manufatti idonei con altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo;

e. si dovrà prevedere un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

5. I posteggi saranno assegnati con la modalità dell'estrazione a sorte e la seppur ripetuta partecipazione non crea, in capo all'hobbista, alcun diritto di priorità. I partecipanti non potranno rivendicare alcun diritto sullo spazio occupato nelle precedenti edizioni.



Art. 7

Settori merceologici ammessi

- 1.** Gli hobbisti possono esporre per la vendita estemporanea manufatti di propria ideazione e/o realizzazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
lavori di decoupage, ceramiche, lavori in ferro, in legno ,cartapesta, statuine, opere di pittura, scultura, grafica, fotografia, ricami, lavorazione di metalli, pietre e pelletterie in genere, ecc..... ovvero devono riguardare la costruzione di oggetti di pregio e di arte (come monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili o simili), nonché qualsiasi espressione di capacità artistica che possa suscitare l'ammirazione o l'interesse del pubblico ivi comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
- 2.** Tutti gli oggetti devono essere realizzati esclusivamente da chi è stato autorizzato a svolgere l'attività su suolo pubblico così come definita dal presente regolamento. E' vietata ogni forma di commercio esercitata in maniera imprenditoriale in contrasto con le specializzazioni merceologiche previste nel precedente comma .
- 3.** Non sono considerate attività artistiche quelle dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizio come gli indovini, i cartomanti, i chiromanti, gli incantesimi, i giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

Art. 8

Settori merceologici non ammessi

- 1.** Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
- 2.** E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:
 - prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine;
 - oggetti preziosi;
 - gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
 - oggetti di antiquariato;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D.lgs n.42/2004);
 - materiale pornografico;
 - animali.
- 3.** E' fatto inoltre divieto di dare corso all'esposizione, detenzione e/o alla vendita di oggetti che fanno esplicito riferimento all'odio razziale e ideologie totalitarie.
- 4.** Sono inoltre esclusi dalla commercializzazione le merci nuove, siano esse di produzione seriale, che artigianale e l'abbigliamento nuovo in genere, comprese le calzature, anche se considerate rimanenze di magazzino.
Tali attività non possono essere autorizzate ai sensi del presente regolamento.

Art. 9 - Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini

- 1.** Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta nei mercatini i seguenti soggetti:
 - a)** tutte le persone fisiche maggiorenni, sia italiane che appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea;
 - b)** tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea mag-



giorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;

c) le associazioni di volontariato e quelle senza scopi di lucro.

I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio per manifestazione.

2. Sono ammessi a partecipare anche i creatori e artisti di opere dell'ingegno o di fantasia.

3. L'Amministrazione Comunale, per tramite dei suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia dall'organizzatore, che dai singoli partecipanti.

4. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

Art. 10

Autorizzazione all'organizzazione ed allo svolgimento di un mercatino da parte di soggetto esterno.

1. L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino da parte di un soggetto organizzatore privato, (consorzi, associazione, onlus o associazione di cittadini, comitati di vie e/o quartiere), definito concessionario, è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed al rilascio del patrocinio, anche gratuito.

2. La specifica autorizzazione, verrà rilasciata dal Responsabile del Settore competente.

La domanda dovrà contenere:

a. i dati identificativi del soggetto organizzatore, sia esso persona fisica o persona giuridica;

b. l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;

c. il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;

d. la generalità o la specializzazione del mercatino;

e. la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita;

f. la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria;

g. l'eventuale quota partecipativa che verrà richiesta a chi intenderà partecipare;

h. planimetria in scala adeguata, dalla quale si evinca il rispetto dei parametri di cui ai precedenti articoli 5 e 6 .

2. L'istanza di svolgimento del mercatino dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la manifestazione anche in via telematico/informatica. Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso periodo e luogo, la Giunta Comunale terrà conto, in primo luogo, della maggiore valenza turistica, sociale, ricreativa e culturale del progetto depositato, ed eventualmente, a parità, dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale/protocollo informatico.

3. La realizzazione della manifestazione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale indicante:

- il soggetto organizzatore;

- l'area adibita all'attività;

- la cadenza, il giorno della settimana e la fascia oraria di svolgimento;

- la generalità o la specializzazione degli oggetti che verranno esposti, scambiati e/o venduti;

- il numero massimo di posteggi per gli espositori e la tipologia dei prodotti ammessi e di quelli esclusi;

- eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti.



4. I titoli autorizzativi o concessioni hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.

5. L'organizzatore del mercatino, ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra riportate, che devono essere dimostrate ed autocertificate e a tal fine, ha l'obbligo di comunicare al Comune, almeno **dieci** giorni prima dell'inizio della manifestazione, l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione, completo delle copie delle autocertificazioni prodotte dai partecipanti stessi.

Art. 11

Valorizzazione dei mercatini ed incentivi

1. Contestualmente all'attività di esposizione e vendita, nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e di produzione. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

2. Tali attività, se indicate all'atto della presentazione del progetto, costituiranno elemento di valutazione ai fini di cui al precedente art. 10.

Art. 12

Svolgimento dei mercatini e comportamento degli espositori

1. Per lo svolgimento dei mercatini serali è fatto obbligo, al Concessionario, di depositare preventivamente all'ufficio comunale competente del procedimento amministrativo di che trattasi, la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici allestiti. L'accesso e lo stazionamento dei veicoli degli operatori, all'interno dell'area del mercatino, è consentito solo per le operazioni di carico e scarico.

2. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.

3. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Locale.

4. L'organizzatore è tenuto a vigilare sul corretto andamento delle manifestazioni e dovrà segnalare tempestivamente l'eventuale presenza di abusivi.

5. I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

a. obbligo di esposizione dei prezzi;

b. obbligo di sgombrare degli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere l'area in condizioni di pulizia;

c. divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;

d. divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata e tanto meno divieto di occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;

e. divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;

f. divieto di accensione di fuochi;

g. divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;

h. divieto di mantenere nel posteggio i propri automezzi.

6. L'organizzatore è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori. Il trasporto e la



posa della segnaletica stradale, (che sarà indicata dalla Polizia Municipale), nonché di eventuali, palchi, pedane, gradinate e delle attrezzature per la delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino, dovrà avvenire a cura e spese dell'organizzatore del mercatino nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e del vigente Codice della Strada.

Art. 13

Canone per l'occupazione del suolo pubblico, tariffe e rendicontazione finanziaria.

1. Ciascun partecipante è tenuto al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità e nei termini indicati nel relativo Regolamento.
2. Il Comune, con deliberazione di giunta, in caso di mercatini organizzati da consorzi/associazioni di operatori non aventi scopo di lucro, riconoscendo le finalità turistiche, sociali e non lucrative delle manifestazioni oggetto del presente Regolamento, può disporre la riduzione del 50% dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
3. In caso di mercatini organizzati da consorzi o associazioni non aventi scopo di lucro, l'organizzatore potrà richiedere ai soggetti partecipanti una quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese sostenute per l'allestimento, la pubblicità ed a rifusione dell'occupazione di suolo pubblico, della pulizia dell'area e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento del mercatino (quali si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il noleggio di attrezzature, la corrente elettrica, le spese per certificazioni e collaudi, etc.). (*Si può stabilire il costo nella convenzione*).
4. L'organizzatore del mercatino dovrà, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, presentare all'Amministrazione Comunale una rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate o accertate, producendo copia dei documenti contabili e delle relative quietanze di pagamento.

Art. 14

Sospensione e revoca dal diritto di esercitare l'attività

1. Il mercatino può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse. In tali casi, l'Amministrazione Comunale emetterà apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.
2. In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, il Responsabile del Settore competente, può disporre la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino.
3. Si considerano di particolare gravità:
 - a. il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
 - b. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
4. L'autorizzazione è revocata, nei seguenti casi:
 - a. per accertate situazioni di illecito penale;
 - b. per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
 - c. per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
 - d. per mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.



5. In tutti i casi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico, o ad altri oneri, a favore dell'organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori.

Art. 15

Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981, qualora non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e la fattispecie non costituisca reato previsto dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali.
2. Nel caso vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini, gli organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981.
3. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento, vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € **100,00** a € **500,00**.
4. Nel caso di omessa o incompleta rendicontazione, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, all'organizzatore non verranno più rilasciate autorizzazioni per la gestione dei mercatini per almeno due anni.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.
6. L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Art. 16

Rispetto degli altri regolamenti comunali

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento, è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, di occupazione suolo pubblico, di polizia stradale e di polizia urbana ed annonaria e di pubblicità.
2. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 17

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento si applicherà ai mercatini dell'hobbistica che si svolgeranno successivamente all'approvazione del Regolamento medesimo.

